



AREA SVILUPPO TERRITORIALE
Servizio Cura della
Città

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI
INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

**03 -CAPITOLATO SPECIALE DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI CONTRATTO**

**R.U.P.
Progettista**
Ing. Claudia Di Sano

Dirigente
Ing. Ursula Montanari

INDICE CAPITOLATO SPECIALE DI ACCORDO QUADRO-SCHEMA DI CONTRATTO

PARTE I

TITOLO I – PARTE GENERALE.....

- ART. 1 – PREMESSA.....
- ART. 2 – DEFINIZIONI.....
- ART. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME.....
- ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.....
- ART. 5 – RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.....

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....

- ART. 6 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....
- ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....
- ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....
- ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....
- ART. 10 – SUBAPPALTO.....
- ART. 11 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.....
- ART. 12 – SPESE.....
- ART. 13 – CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE.....
- ART. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE.....
- ART. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI.....
- ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI.....
- ART. 17 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI – ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO.....
- ART. 18 – RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO.....
- ART. 19 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE - COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA.....
- ART. 20 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....
- ART. 21 – CESSIONE DEL CREDITO.....
- ART. 22 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....
- ART. 23 – CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE.....
- ART. 24 – DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI.....

TITOLO III - IMPORTI – DURATA – PENALI – ELABORATI – PREZZI.....

- ART. 25 – IMPORTO E VALORE DELL' ACCORDO QUADRO INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI PONTI E MANUFATTI.....
- ART. 25 A – IMPORTO E VALORE DELL' ACCORDO QUADRO.....
- ART. 25 B – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI
- 37 ART. 26 – ELENCO LAVORAZIONI CHE COMPONGONO L'ACCORDO QUADRO.....
- ART. 28 – RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE.....
- ART. 29 – PENALI.....
- ART. 30 – PREMIO DI ACCELERAZIONE (NON PREVISTO).....
- ART. 31 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (VEDI ART. 19).....
- ART. 32 – ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL' APPALTATORE.....
- ART. 33 – ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI.....

TITOLO IV - PREZZI.....

- ART. 34 – PREMESSA.....
- ART. 35 – CRITERI MODALITA' SELEZIONE OFFERTE.....

PARTE I

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro (C.S.A) del Comune di Reggio Emilia è redatto in conformità al D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e relativi Decreti Ministeriali applicativi, con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Reggio Emilia, che dell'opera è la Stazione Appaltante.

Il Capitolato Speciale di Accordo Quadro del Comune di Reggio Emilia è composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli, Capitoli e Sezioni così come segue:

PARTE I

TITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO III – IMPORTI – DURATA- PENALI -ELABORATI

TITOLO IV – PREZZI

e tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di questa stampa.

Non sono consentite modifiche o utilizzi di questo documento da parte di terzi che non siano autorizzati dal Comune di Reggio Emilia.

La procedura di aperta ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 del D.Lgs 50/2016, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune di Reggio Emilia potrà effettuare l'affidamento di appalti inerenti gli interventi del presente Accordo Quadro, ovvero ***"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA "***

L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo".

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate agli operatori economici parte dell'Accordo Quadro con appositi ATTI applicativi.

La stazione appaltante stipulerà i ATTI applicativi in forma di scrittura privata, oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite successivi ordini di lavoro

nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.

I singoli ATTI saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro.

Art. 1 A – CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ATTI APPLICATIVI E LORO RAPPORTI

La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Reggio Emilia nei confronti degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

L'operatore economico se ne assume pertanto ogni rischio.

Gli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per contro, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincolano a sottoscrivere gli eventuali ATTI applicativi e all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante. A tal fine, ciascun operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro.

Ciascun operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per eventuali urgenze.

Ciascuna impresa designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

I codici identificativi gara relativi agli eventuali ATTI applicativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più ATTI applicativi.

Gli articoli del presente Capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali ATTI Applicativi.

Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possa influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza e potranno essere anche di modesta entità.

L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati all'Allegato "Elenco Prezzi" che costituisce parte essenziale ed integrante tanto del contratto normativo quanto dei singoli ATTI applicativi.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D. Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale d'Accordo Quadro viene indicato col nome di "Appaltatore" l'impresa alla quale sia stato affidato un appalto con specifico contratto applicativo; col nome di "Amministrazione" il Comune di Reggio Emilia; con "D.L." l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante.

Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME

L'appaltatore/operatore economico è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato anche nel relativo bando, nonché degli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'appaltatore deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, al fine di verificare le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'appaltatore deve infine effettuare una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Tutto quanto sopra dovrà risultare da apposita dichiarazione che deve essere fornita in sede di offerta secondo quanto previsto dal bando di gara.

Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'appaltatore/operatore economico è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'indizione dell'Accordo Quadro, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro da:

- a) D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e modifiche DL 16 luglio 2020 n.76;
- b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, per quanto vigente;
- c) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
- d) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- e) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);

- f) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- g) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;
- h) dalle leggi e dai patti sindacali;
- i) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- l) dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Reggio Emilia;
- m) del DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti.
- n) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Reggio Emilia P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche;
- o) Decreti attuativi dell'art 34 del D.Lgs 50/2016 in materia di "criteri ambientali minimi"

Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'indizione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti; in particolare, i richiami che nel testo del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro vengono fatti all'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" devono intendersi riferiti e sostituiti dal D.M. 49 del 7/3/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'esecuzione".

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 5 – RECAPITO - COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI

Gli operatori economici parte dell'Accordo Quadro e l'Appaltatore del singolo contratto applicativo devono essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione Lavori; a tal effetto, devono stabilire un recapito telefonico mobile presso il quale siano sempre reperibile.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'Accordo Quadro e ai singoli appalti possono essere fatte o direttamente in cantiere o alla sede dell'appaltatore/ operatore economico parte dell'Accordo Quadro.

Le notifiche degli atti giudiziari si eseguono con magistero di Ufficiale Giudiziario; le intimazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

La conclusione del presente accordo quadro avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico. I lavori che saranno affidati avranno il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI A MISURA		€ 4.000.000,00
B) SOMME MESSE A DISPOSIZIONE		€ 951.000,00
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 71.000,00	
IVA 22%	€ 880.000,00	
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO		€ 4.951.000,00

ripartito nei seguenti anni:

	2023	2024	2025	
	€ 1.260.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.310.000,00	€ 3.880.000,00
	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
	€ 1.300.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 4.000.000,00
				LAVORI
				ONERI
				TOTALE

Le Categorie per attestazione SOA Allegato A del DPR 5 ottobre 2010 del presente accordo quadro saranno:

CATEGORIA SOA	prev/scorp.	PERC. (%)	CLASSIFICA	IMPORTO SUL TOTALE GARA (EURO)
OG3 :Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	PREVALENTE	99	IV	3.960.000,00
OS-12A:Barriere stradali di sicurezza	SCORPORABILE	1	I	40.000,00

Art. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di Accordo Quadro ed in esso richiamati:

- il Capitolato Speciale di Accordo Quadro;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara;
- l'offerta presentata dagli operatori economici parte dell'Accordo Quadro, gli Elaborati

Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco è riportato al Titolo III del presente Capitolato;

– garanzia.

Fermo restando quanto sopraindicato, sono parte integrante dei ATTI applicativi anche i seguenti elaborati:

- i disegni dell'area di cantiere, il computo del costo della sicurezza; il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, completano il PSC le eventuali proposte integrative presentate dall'Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/08, oltre al Piano Operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore di cui ai medesimi articoli;
- DUVRI (Documento unico valutazione rischi e interferenza), nei casi previsti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/01;
- il cronoprogramma del lavoro;

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo di eventuale rinnovo, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.

A garanzia della sottoscrizione dei ATTI specifici e della permanenza in capo agli aggiudicatari dei requisiti di ammissione è richiesta una cauzione con le medesime modalità indicate dall'art. 93 del Codice dei Contratti, di 1 per mille del valore massimo del lotto, non soggetta a riduzioni, che sarà svincolata al termine di validità dell'Accordo Quadro.

Garanzia definitiva

Al momento dell'affidamento dei singoli ATI applicativi di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro, la ditta appaltatrice dovrà costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto applicativo nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, fatti salvi eventuali aumenti o riduzioni ai sensi di legge.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art 93 del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dal citato decreto art 103 c. 1 ultimo periodo.

Garanzia adempimenti previdenziali – assistenziali - assicurativi dei dipendenti

Ai sensi art 30 co. 5 del D.Lgs 50/2016, su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.

Garanzia pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo

della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

1. Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)

Per ogni atto applicativo l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori .

La polizza dovrà prevedere le seguenti partite e somme assicurate:

SEZIONE A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione)

Partita 1 – opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo di IVA

Partita 2 - opere e impianti preesistenti: 10% del valore di cui alla partita con un minimo di € 10.000,00

Partita 3 - spese di demolizione e sgombero: €-.....(10% della somma delle partite 1 e 2)

SEZIONE B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

massimale/sinistro non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Tale polizza deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Polizza assicurativa per il periodo di garanzia

Come previsto dal comma 7 art 103 D.Lgs 50/2016, **qualora sia previsto un periodo di garanzia**, la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia

o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2. Polizza di Responsabilità Civile terzi ed Operai

L'Appaltatore sarà tenuto a produrre alla sottoscrizione del contratto idonea copertura assicurativa di Responsabilità Civile con massimale unico non inferiore a €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente applicativo) adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia a copertura degli eventuali danni che l'Aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione comunale, ai dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente applicativo

La polizza dovrà prevedere:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Reggio Emilia) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche:

danni a cose in consegna e/o custodia;

danni a cose di terzi da incendio;

danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;

danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

utilizzo di carrelli e macchine operatrici

danni derivanti da opere di installazione e/o Manutenzione

Danni a condutture ed impianti sotterranei

Danni da furto

Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

Inquinamento accidentale

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro ed euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

Danno Biologico

Danni non rientranti nella disciplina INAIL

Clausola di Buona Fede INAIL

Malattie professionali.

3. Polizze RCA

Inoltre per tutti i veicoli, soggetti alla disciplina del D.Lgs 209/2005, utilizzati nell'espletamento delle

attività oggetto del presente applicativo dovrà essere attivata copertura assicurativa RCA con un massimale non inferiore a € 10.000.000, ripartito in 8.500.000 per lesioni ed € 1.500.000 per danni a cose ed animali.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze CAR - RCT/O - RCA non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs 50/2016.

Il contratto di Accordo Quadro dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

La stipula dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016.

La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e revocare l'aggiudicazione, nonché riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Costituiscono parte integrante del presente accordo quadro i seguenti documenti approvati in sede di approvazione del progetto di servizio:

- Elaborato n° 1 – Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato n° 2 - Elenco Prezzi;
- Elaborato n° 3 - Capitolato di Appalto – Schema di Contratto;
- Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'appalto - parte IV Norme tecniche degli interventi di manutenzione;
- Elaborato n° 5 – Planimetria Ponti, tombini e sottopassi;
- Elaborato n° 6 - Schema di ATTO APPLICATIVO;

Ciascuna delle imprese aggiudicatarie del presente Accordo Quadro nominerà un responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Comune di Reggio Emilia.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU

25.1.2017 n. 20) sono a carico degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, ciascuno nella misura di un terzo del valore percentuale del lotto di cui trattasi, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese afferenti alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli ATTI applicativi di appalto, nonché quelle relative all'eventuale registrazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'IVA si intende a carico del Comune.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario.

Il Comune pagherà pertanto al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

I singoli ATTI applicativi di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata, oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite successivi ordini di servizio nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.

I singoli ATTI applicativi di appalto non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore degli operatori economici parte dell'accordo quadro e l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, tramite procedura di gara ad evidenza pubblica, senza che gli aggiudicatari dell'accordo quadro possano accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli appalti e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

Qualora risultasse necessario, ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga, qualora dovuto, a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro e nell'offerta presentata.

Per la stipulazione del contratto è necessario che le impresa aggiudicataria dell'accordo quadro producano la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Composizione societaria, qualora la natura giuridica dell'aggiudicatario lo richieda, ai

sensi del D.P.C.M. 187/91;

- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all'Art.11 del presente Capitolato;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'Art. 8 del presente Capitolato;
- Ricevute attestanti l'avvenuto versamento delle spese connesse alla stipulazione del contratto, qualora dovute (bollo, registrazione, diritti di segreteria, rimborso spese pubblicazione bando).

Art. 10 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'eventuale subappalto è ammesso nel limite massimo previsto dalla vigente normativa da calcolarsi con riferimento all'importo dei singoli ATTI applicativi.

In sede di accordo quadro gli operatori economici partecipanti dovranno dichiarare la volontà di avvalersi del subappalto.

Inoltre l'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, con riferimento alle lavorazioni elencate al Titolo III Art. 30, sussistendo e seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per la conclusione dell'accordo quadro;
- b) il subappaltatore deve essere idoneamente qualificato nella categoria relativa all'attività oggetto di subappalto ai sensi dell'art 84 del D.Lgs 50/2016 ovvero ai sensi dell'art 90 del DPR 207/2010;

Il concorrente in sede di accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice:

- a) deve aver indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) deve aver dichiarato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione nonché la dichiarazione dei subappaltatori attestante l'assenza in capo agli stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art. 21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'aggiudicatario del cottimo. E' data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore, nel rispetto di quanto previsto al comma 14 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di mano d'opera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

L'Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha l'obbligo, ai sensi del comma 15 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), ai sensi del comma 8 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cui al citato D.Lgs 50/2016 art 105 comma 13, lettere a) e c).

Art. 11 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E TUTELA DELLE CATEGORIE FRAGILI COMPATIBILE PER LAVORI PNRR

Ritenuto necessario rendere il presente ACCORDO QUADRO compatibile con eventuali affidamenti PNRR si richiede l'indicazione del titolare effettivo in sede di gara e per OGNI SINGOLO ORDINE DI LAVORO.

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs.81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto specifico e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare all'Amministrazione:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione;
- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione.

Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.

Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori, esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

Al fine agevolare categorie fragili, dei giovani e componenti femminili, l'assegnataria dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita modulistica allegata al presente contratto in ottemperanza alle disposizioni previste.

Per tale appalto occorre prevedere:

- una quota almeno pari al 30% di occupazione giovanile
- una quota almeno pari al 30% di occupazione femminile
- delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Art. 12 – SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore:

1. Le spese di pubblicità di gara qualora previste dal bando così come sopra specificato ;
2. Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso,
3. Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
4. Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. 8 e 32.
5. Le spese per l'applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
6. tutti gli oneri per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi, accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d'opera, mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e comunque tutte le prove ed analisi ritenute idonee per stabilire l'idoneità dei materiali e di componenti;
7. Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione, delle linee TPER, delle linee aeree in genere quando i lavori interferiscono con queste e/o che si rendessero necessari;
8. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
9. Il pagamento del bollettino, qualora necessari, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione

- Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'agibilità da parte dell' AUSL.
10. La corresponsione, qualora necessari, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
 - Il pagamento all' ISPESL del bollettino per l'omologazione degli impianti termici, a norma del D.P.R. del 01.12.1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
 11. Gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari dalla Direzione Lavori onde consentire il collaudo degli impianti.
 12. Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura Docfa, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve essere predisposto con anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita in pianta, la sagoma dell'edificio e il perimetro costituente il lotto edificato; l'accatastamento deve avvenire comunque entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti "abitabili o servibili all'uso". Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione.
 13. Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Reggio Emilia P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche.
 14. Le spese per la derattizzazione, prima dell'apertura del cantiere (con successivo controllo in corso d'opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifici oggetto d'intervento; la derattizzazione deve essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.
 15. Le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
 16. Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia più di 10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri.
 17. Le spese relative a quant'altro previsto dall'Art. 24 del presente capitolato.

Sono a carico dell'Amministrazione:

- L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.
- Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico all'appaltatore.
- Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali i controlli di accettazione dei materiali da costruzione.

Art. 13 – CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI-PROROGHE-PENALI PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE

La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del singolo contratto applicativo.

Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. fisserà una nuova data, rimanendo la decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 reputi necessario procedere alla consegna dei lavori appena immediatamente dopo l'aggiudicazione e quindi prima della stipula del regolare contratto, la D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", previa consegna all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore della polizza assicurativa CAR di cui agli Artt. 8 e 32 del presente capitolato, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. Prima della consegna dei lavori dovrà inoltre essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore;

In casi particolari, la consegna dei lavori potrà avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Appaltatore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'Appaltatore è tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle aree o immobili disponibili.

Qualora vi sia un ritardo nella consegna dei lavori, dovuto a cause imputabili all'Amministrazione, l'Appaltatore ha diritto, previa presentazione di apposita istanza di recesso accettata dall'Amministrazione, al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nella misura corrispondente alle seguenti percentuali:

- a) 0,20% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,10% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,04% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Titolo III, si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.

Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.

E' altresì contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell'Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera, i disegni di as built, la domanda e il pagamento dei bollettini all'ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell'appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non espressamente indicate.

La ultimazione dei lavori di appalto è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all'ottenimento da parte dell'impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l'opera finita a regola d'arte. La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito dell'accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori

Di conseguenza non sono giustificate richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri dell'appaltatore.

Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche .

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'impresa, come ammesso dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; situazioni che determinano, per fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art 106 del D.Lgs 50/2016, ecc).

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le penali indicate esplicitamente al Titolo III, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

In casi particolari, che rendano particolarmente apprezzabile l'interesse ad anticipare la consegna dei lavori rispetto al termine previsto contrattualmente, l'Amministrazione può prevedere il riconoscimento di un premio all'Appaltatore per ogni giorno di anticipo, determinato secondo gli stessi criteri e nella stessa misura stabiliti per le penali di cui sopra (vedi Titolo III).

Art. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE

L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di

eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art.11 del presente capitolato, dovrà presentare all'Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. **La ditta si impegnerà comunque ad avviare i lavori come da Atti applicativi entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione.**

Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto all'interno del Cronoprogramma facente parte integrante del Contratto.

Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L. entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.

L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

Come ammesso dall'art 107 del D.lgs 50/2016, La D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera. Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art 107 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.

Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.

Per tutta la durata della sospensione l'impresa è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari

ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.

Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato all'art 107 del D.Lgs 50/2016 nonché al punto 7.4 dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato d'Appalto.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

Se l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI

L'Amministrazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 106 del D.Lgs 50/2016, può disporre varianti in corso d'opera .

Per le circostanze imprevedute o imprevedibili di cui all'art 106 c. 1 lett c), il Direttore Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

L'Amministrazione, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare all'Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto; l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salva la formazione di nuovi prezzi qualora si rendano necessarie categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale.

L'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo d'indennizzo.

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall'Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L..

Nei casi di cui aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice

Nei casi di eccedenza dei limiti sopra riportati, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

Il Rup deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 106 del d.Lgs 50/2016-

In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative

dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione della D.L.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore ed approvati .

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 16 – REVISIONE DEI PREZZI/ Compensazione prezzi

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, l'appaltatore avrà diritto all'adeguamento compensativo se e come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 17 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI – ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente, pertanto - qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi - procede all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 all'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 20 (venti)% dell'importo contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori e comunque solo dopo la data di stipula del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori, ; L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, iai sensi del citato comma 18 dell'art 35 del D.Lgs 50/2016.

La liquidazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla stipula di ciascun atto applicativo anche nel caso in cui sia stata disposta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 co 8 del D.Lgs 50/2016, il termine per la liquidazione decorre dalla data di stipula del contratto.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori regolarmente eseguiti come previsto al Titolo III Art. 28 del presente capitolato.

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all'Art. 8 del presente capitolato. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno fatto richiesta nelle forme di legge, anche deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale, fermo restando la possibilità di valersi della garanzia definitiva come previsto dall'art.103 c. 2 del D.Lgs 50/2016, e di valutare se procedere alla risoluzione del contratto, procederà in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 art 30 c. 5 e c. 6. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili od impiantistiche, sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla DL e ultimate a regola d'arte.

Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola lavorazione di cui all'elenco descrittivo dei prezzi unitari, è da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come

pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda il tempo utile e l'accertamento della ultimazione dei lavori si rinvia al dettaglio di cui all'art. 13 del presente capitolato.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato l'ultimo acconto, tenuto conto del ribasso e delle ritenute stabilite.

Il conto finale sarà accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all'esecuzione dei lavori stessi, con allegata la documentazione prevista dal DM MIT 49/2018.

Il Responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall'invito.

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'art. 205 dello stesso decreto legislativo.

Nel caso l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.

L'emissione dei certificati di pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti avverranno secondo quanto previsto dall'art.113-bis del Codice, fermo restando le verifiche previste, ai sensi di quanto disposto dall'art 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con le seguenti modalità:

- emissione, a cura del RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti: entro 7 giorni dall'adozione di ogni Stato Avanzamento Lavori;
- emissione, a cura del RUP, del certificato di pagamento relativo al saldo non oltre 7 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- emissione, a cura della Stazione Appaltante, del mandato di pagamento, previo verifica della regolarità contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura presentata a seguito dell'emissione del certificato di pagamento, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione di una garanzia, come indicato all'Art. 8 del presente capitolato, di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi art 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 18 – RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro i termini previsti dall'art 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dall'articolo 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i trenta giorni dal termine stesso.

Art. 19 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE - COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, l'Amministrazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione.

Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Il collaudo / regolare esecuzione deve avere luogo, fatto salvo quanto previsto dall'art 102 c. 3 del D.Lgs 50/2016, non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione; l'Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate.

Si procederà al collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Appaltatore.

Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili. Nel caso che l'Appaltatore non si presti

a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori l'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora necessari, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 20 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Art. 21 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D. Lgs 50/2016 l'Appaltatore può cedere il credito discendente dal singolo contratto applicativo e vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91.

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 22 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'Accordo Quadro e/o dai singoli ATTI applicativi, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come stabilito dall'art 109 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.

Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

In caso di recesso dall'Accordo Quadro, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto previsto al comma 2 del presente articolo con riferimento ai ATTI applicativi già stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall'Accordo Quadro, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto aggiudicatario, il quale non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto di Accordo Quadro e dei singoli ATTI applicativi è disciplinata dall'art 108 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione dell'Accordo Quadro nei confronti di uno dei 3 operatori parte dello stesso qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei ATTI applicativi, salvi casi di comprovata forza maggiore;

- Risoluzione dei ATTI Applicativi:

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere i singoli ATTI applicativi derivanti dall'Accordo Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause di risoluzione

generali dell'Accordo Quadro di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti gli interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;
- per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- in caso di presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;
- in caso di Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto;

In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'Appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

L'Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti.

Entro il termine di ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva.

Avvenuta la risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati all'Amministrazione.

In caso di risoluzione di un contratto applicativo l'Amministrazione potrà procedere ad affidare la prestazione oggetto dello stesso ad altro operatore parte del presente Accordo Quadro nonché tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell'Accordo Quadro.

Art. 23 – CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

La D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

In funzione di quanto disposto dall'art. 205 c. 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato, procede ai sensi del comma 5 del citato art 205.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 24 – DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

A) Organizzazione di cantiere

- 1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;
- 2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all'Amministrazione a lavori finiti;
- 3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.. Il Direttore del cantiere, che dovrà garantire un'assidua presenza in cantiere, assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Tutte le comunicazioni che l'Amministrazione trasmetterà al Direttore del Cantiere si intendono come portate a conoscenza dell'Impresa. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore;

- 4) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
- 5) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti;
- 6) L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. I residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell'appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le "Direttive e specifiche tecniche di attuazione" a corredo dell'Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Reggio Emilia, di cui all'art. 4 del presente capitolato, e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall'avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs.n.22 del 05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;
- 7) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
- 8) L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;
- 9) La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;
- 10) L'esecuzione di tutte le opere provvisoriale e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico;
- 11) L'esecuzione delle opere provvisoriale necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;
- 12) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;
- 13) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
- 14) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;
- 15) La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione dalla D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L., l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante l'opera finita.

In caso di lavori su strade comunali, dovranno essere inoltre apposti gli appositi cartelli del tipo approvato con la Determinazione Dirigenziale Comunale P.G. n.205689/2003. Il modello approvato dal Comune dovrà essere stampato in formato A3 verticale, ossia 297x420 mm, con stampante a colori o comunque su fondo giallo, e dovrà essere applicato con le seguenti modalità: dovrà essere apposto un cartello per ognuna delle testate del cantiere e inoltre almeno un cartello ogni 20 m. lungo il lato longitudinale del cantiere stesso. In alternativa al modello predisposto dal Comune di Reggio Emilia, per cantieri di durata superiore a 7 giorni, potrà essere utilizzato il modello di cui all'art. 30 del D.P.R. 495/92 (fig. II.382).

I cartelli di cui sopra potranno essere apposti solo in seguito all'ottenimento dell'atto autorizzativo all'effettuazione dei lavori su strada comunale.

- 16) L'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L.;
- 17) L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello a quello adottato dal Comune di Reggio Emilia, in numero e collocazione a scelta della D.L..Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L.;
- 18) La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;
- 19) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
- 20) L'assistenza di tecnico agronomo abilitato che attesti le modalità operative degli scavi in prossimità delle alberature esistenti e che rilasci documentazione conforme alla normativa vigente e regolamenti del Comune. La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
- 21) A garanzia delle prescrizioni riportate al termine dei lavori dovrà essere presentata al settore Ambiente U.I Verde e Tutela del Suolo , una certificazione redatta da un Tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) corredata da esaustiva documentazione fotografica, che attesti che i lavori sono stati eseguiti eseguiti in conformità alle norme regolamentari citate , sollevando l'Amministrazione da eventuali danni e responsabilità attribuibili alle condizioni.
- 22) Il tecnico dovrà inoltre assistere l'impresa nell'eventuale taglio di radici che si rendesse necessario e che egli ritenga non pregiudizievole della stabilità dell'albero e verificare che siano eseguiti tagli netti alle radici ed eventuali trattamenti fungistatici sulle ferite. Nel caso il tecnico valuti che i lavori di scavo interferiscono in modo severo con le radici con funzione statica, tanto da compromettere la stabilità della pianta, deve comunicare immediatamente all'impresa esecutrice la necessità di abbattimento della pianta che dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dal regolamento Comunale. A seguito del sopralluogo dovrà essere consegnata una relazione contenente i risultati delle valutazioni statiche visive, delle eventuali valutazioni strumentali, la documentazione fotografica necessaria, il commento ai dati, il giudizio sulla stabilità degli alberi interessati dai lavori di scavo, sulla base delle

tecniche accreditate a livello nazionale ed internazionale.

- 23) La consegna all'Amministrazione di tutte le certificazioni previste dalle norme vigenti, compresi i calcoli e gli elaborati strutturali as-built delle opere di fondazione in C.A. (plinti per pali Pubblica Illuminazione, semafori e segnaletica verticale).
- 24) La consegna all'Amministrazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura (indicati per quantità e qualità dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.
- 25) La derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d'intervento e la bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfestazione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.

B) Rapporti con la stazione appaltante

- Predisporre, per i componenti l'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.);
- In presenza di impianti, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;
- La fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della D.L., ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;
- Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato prima dell'emissione del certificato di collaudo, la stessa può procedere secondo quanto disposto dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ii.;
- L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere; L'impresa appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno l'obbligo di tenere in cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e aggiornati, riferiti al cantiere in oggetto. L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché la Stazione Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo; eventuali comportamenti difforni costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è obbligata a trasmettere al Responsabile Unico del procedimento che riveste altresì il ruolo di Responsabile dei lavori, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d'appalto.

Il personale occupato nel cantiere edile sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall'art.36-bis della Legge n° 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

- La comunicazione all'Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere;
- La fornitura all'Amministrazione di tutte le tavole progettuali aggiornate "as built" complete delle destinazioni d'uso dei locali e del sovraccarico accidentale dei solai ecc... ciò con riferimento anche agli impianti;
- L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L.;
- La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.
- La consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità - equivalente ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 all'omologazione dell'impianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati necessari per la trasmissione all'ISPESL e all'Azienda USL della dichiarazione di conformità medesima.
- La presentazione all'ISPESL della pratica per l'omologazione di apparecchi ed impianti a pressione, oneri inclusi, di potenzialità superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, è la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell'ottenimento dell'omologazione; pertanto qualora l'Installatore non coincida con l'Appaltatore, quest'ultimo, in qualità di titolare del contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante.
- In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme elevatrici per disabili, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di conformità di cui all'art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di installazione e per l'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere necessario per consentire l'utilizzo dell'impianto.
- La consegna all'Amministrazione di tutte le documentazioni, certificazioni, conformità previste per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.F. necessari per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto.
- La consegna all'Amministrazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per l'ottenimento del Certificato di Agibilità, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti.

- La trasmissione all'Amministrazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformità edilizia dell'opera realizzata.
- Consegna alla D.L. di campionatura dei materiali con ampio anticipo sulla posa.
- Consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di corretta posa.

C) Rapporto con altre Ditte esecutrici

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l'accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;
- Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.

D) Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione;
- L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;
- L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'Art.12 del presente capitolato, è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Titolo IV, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

TITOLO III - IMPORTI – DURATA – PENALI – ELABORATI – PREZZI

Art. 25 – IMPORTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E GRANDI INFRASTRUTTURE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE**

Art. 25 A – IMPORTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso è di euro 4.951.000,00 oneri fiscali esclusi, articolato su 3 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti:

Descrizione	Importo stimato prima annualità	Importo stimato annuale (secondo e terzo anno)	Importo stimato triennale
Lavori a misura soggetti a ribasso	1.260.000,00 €	1.310.000,00 €	3.880.000,00 €
Oneri della sicurezza	40.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €
Totale stimato	1.300.000,00 €	1.350.000,00 €	4.000.000,00 €

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro.

Il costo della manodopera (soggetto a ribasso) stimato sull'importo annuale ammonta complessivamente ad € 390.000,00

Gli importi dei singoli ATTI applicativi non sono predeterminati ne' predeterminabili e potranno variare a seconda dei lavori richiesti all'operatore economico.

Art. 25 B – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI

L'importo dell'accordo quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi contestualmente alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC).

Per "costi della sicurezza" specifici si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.

Dai costi della sicurezza specifici sono esclusi i costi generali (oneri) della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08, dipendenti da scelte e valutazione proprie dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.

Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito.

Art. 26 – ELENCO LAVORAZIONI CHE COMPONGONO L'ACCORDO QUADRO

Si elencano di seguito le principali lavorazioni/categorie SOA necessarie per l'esecuzione dei ATTI applicativi dell'accordo quadro di cui trattasi, riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all'All. "A" del D.P.R. 207/2010.

Si precisa che nelle tabelle sottostanti vengono riportate sia le categorie di lavori per i quali viene richiesta l'attestazione SOA, sia categorie di lavori per i quali non vi è richiesta, tuttavia si ritiene opportuno indicare i possibili ambiti di intervento cui l'Accordo Quadro si rivolge.

Categoria prevalente dei lavori OG3 :Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
3.960.000,00 euro.

Art. 27 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto di Accordo Quadro è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Ove il valore complessivo dei ATTI applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo dell'Accordo Quadro, stimato in euro 4.951.000,00 € euro prima della scadenza dei tre anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.

L'importo complessivo dell'Accordo è presunto, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza e non costituisce per l'impresa selezionata (Appaltatore) un importo minimo garantito.

Alla scadenza del suddetto termine triennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei ATTI applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo.

L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati ATTI applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

OPZIONI E RINNOVI

La durata potrà essere **estesa per ulteriori 6 (sei) mesi**, su comunicazione scritta all'Appaltatore, a seguito di mancato raggiungimento della cifra massima stabilita dal Valore Stimato dell'Accordo.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico parte dell'Accordo Quadro mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Entro successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.

La durata di ogni singolo appalto sarà definita in sede dei rispettivi ATTI applicativi.

Art. 28 – RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE

I SAL di ogni singolo contratto applicativo verranno emessi ogni due mesi, a partire dalla consegna dei lavori.

Le lavorazioni soggette a certificazione, conformità e omologazione di legge, disegni "as-built", anche se non espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono

liquidate sulla base dell'art. 17 del presente capitolato e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla "Parte II" del presente Capitolato.

Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudo – il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:

- Codice IPA
- CIG
- CUP
- Codice Intervento
- Impegno
- Codice beneficiario

Le fatture, intestate al Comune di Reggio Emilia, dovranno necessariamente contenere l'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato come meglio specificato nell'art. 17 del presente capitolato.

Art. 29 – PENALI

La penalità per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato) rispetto art. 14, viene stabilita nella percentuale dello 0,5/mille dell'importo contrattuale di ogni singolo contratto applicativo.

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore. Inoltre rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del singolo contratto applicativo.

Art. 30 – PREMIO DI ACCELERAZIONE (non previsto)

Art. 31 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (vedi art. 19)

Art. 32 – ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL'APPALTATORE

Le aliquote per le spese generali e per l'utile dell'Appaltatore vengono fissate nella seguente misura:

Spese generali	15% (quindici per cento)
Utile dell'Appaltatore	10% (dieci per cento)

Art. 33 – ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI

Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati progettuali allegati:

- Elaborato n° 1 - Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato n° 2 - Elenco Prezzi;
- Elaborato n° 3 - Capitolato di Appalto - Schema di Contratto;
- Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'appalto - parte IV Norme tecniche degli interventi di manutenzione;
- Elaborato n° 5 - Planimetria Ponti, tombini e sottopassi;
- Elaborato n° 6 - Schema di ATTO APPLICATIVO;

TITOLO IV – PREZZI

Art. 34 – PREMESSA

Agli atti del Comune di Reggio Emilia è depositato il Capitolato Speciale di Accordo Quadro di cui è parte integrante l'elenco dei prezzi unitari (EPU), così come normato all'art. 23 comma 16 del D.lgs 50/2016 e all'art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 da utilizzare quale riferimento per la formulazione di eventuali nuovi prezzi.

Art. 35 – CRITERI MODALITA' SELEZIONE OFFERTE

A) PREZZI A BASE D'APPALTO

I prezzi unitari sui quali la ditta appaltatrice offre il proprio ribasso sono desunti dal prezziario Anas 'Elenco Prezzi 2022 Rev.2' rilasciata a seguito del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici connessi alla crisi ucraina.

CRITERI DI GARA: Vedi allegato

ALLEGATO

DICHIARAZIONE PER LE CATEGORIE FRAGILI

DICHIARAZIONE

Al Comune di Reggio Emilia
invio mediante piattaforma gare

OGGETTO:

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____ Prov. ____ residente in Comune di _____ Prov. ____ Via _____ n _____ in qualità di _____ della ditta _____ con sede in Comune di _____ Prov. ____ CAP _____ Via _____ n _____ C.F. _____ P.I. _____ Tel _____ / _____ Fax _____ / _____ e-mail _____ in qualità di:

(quando previste barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)

- impresa singola o consorzio
- consorziata del consorzio _____ C.F. _____;
- mandante/mandataria del RTC con _____ come da mandato n _____ del _____ con quota di partecipazione pari al _____ % per l'esecuzione di _____;
- mandante/mandataria del COC con _____ come da mandato n _____ del _____;
- ausiliaria della ditta _____ C.F. _____ a favore della quale, ex art. 89 D.Lgs. 50/2016, mette a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse e i requisiti specifici sotto dichiarati e perciò rinuncia a partecipare direttamente alla gara in forma singola, associata o consorziata;

DICHIARA

1) che le persone aventi cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono le seguenti (barrare l'opzione che corrisponde al vero e completare se richiesto)¹:

le persone risultanti dalla certificazione della CCIAA di iscrizione (*se si seleziona questa opzione l'elenco dei soggetti di cui all'opzione successiva NON deve essere compilato*);²

ovvero

sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):³

Carica e di riferimento ⁴	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Luogo e data di nascita	Comune e indirizzo di residenza

¹ Ex art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. le persone oggetto di dichiarazione devono essere riferite anche alle eventuali controllanti quando ricorrano le circostanze di cui alla citata norma e in tal caso devono essere indicate;

² Questa opzione deve essere selezionata se l'impresa è iscritta alla CCIAA e se le persone che rivestono cariche ex articolo 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sono le stesse risultanti dalla certificazione della CCIAA alla data della presentazione della dichiarazione e la corrispondenza alla certificazione della CCIAA alla data di presentazione della dichiarazione sussiste anche per le eventuali controllanti ex art.80 comma 3 D.Lgs.50/2016 s.m.i.

³ Questa opzione deve essere selezionata e completata con i dati di tutte le persone che rivestono cariche ex articolo 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. se l'impresa non è iscritta alla CCIAA, oppure è iscritta ma le persone che rivestono tali cariche, anche per un solo soggetto anche di eventuali società controllanti ex art.80 comma 3 D.Lgs.50/2016 s.m.i., non sono le stesse risultanti dalla certificazione della CCIAA alla data della presentazione della dichiarazione.

⁴ In caso di eventuali controllanti ex Art. 80 comma 3 D.Lgs.50/2016 s.m.i., in questa colonna deve essere anche esplicitata la ragione sociale dell'impresa di riferimento; in caso di mancata indicazione si assume che il soggetto ricopra la carica indicata presso il dichiarante.

--	--	--	--	--

e che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in merito a decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

2) in merito alle cause di esclusione dalle gare d'appalto ex art. 80 D.lgs 50/2016 s.m.i.:

- I. (rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi ex art. 30, c.3;
- II. (rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- III. (rif. c.5 lett. a), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- IV. (rif. c.5 lett. b) di non essere sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186 bis del R.D. n.267 16/03/1942;
- V. (rif. c.5 lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- VI. (rif. c.5 lett. c-ter) di non essere responsabile di carenze nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- VII. (rif. c.5 lett. c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- VIII. (rif. c.5 lett. d), di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- IX. (rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08;
- X. (rif. c.5 lett. f-ter) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono risultano iscritte annotazioni a proprio carico in merito alla presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- XI. (rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- XII. (rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;
- XIII. (rif. c.5 lett. i), di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99;
- XIV. (rif. co.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni dalla L. 203/1991;
- XV. (rif. c.5 lett. m), di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3) ex art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in relazione alle cause di esclusione ex c. 1, con riferimento alle persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni (barrare la casella che corrisponde al vero e completare se necessario):⁵

[] non vi sono state cessazioni dalla carica nell'ultimo anno;

ovvero

⁵ Ex art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. le persone oggetto di dichiarazione devono essere riferite anche alle eventuali controllanti quando ricorrono le circostanze di cui alla citata norma e in tal caso devono essere indicate;

sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell'ultimo anno:

Fino al	Carica e impresa di riferimento ⁶	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale

nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per i reati ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

ovvero

sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell'ultimo anno:⁷

Fino al	Carica e impresa di riferimento ⁸	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per i reati ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e che di conseguenza, l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

4) con riferimento alla garanzia definitiva, **che l'operatore economico è** (barrare l'opzione che corrisponde al vero):

una microimpresa, in quanto impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

una piccola impresa, in quanto impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese, e che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

una media impresa, in quanto impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, e che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

un raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese quali sopra individuate;

un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie quali sopra individuate;

5) con riferimento ai requisiti specifici (barrare le caselle che interessano e completare laddove richiesto):

...

6) in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l'esecuzione del contratto anche nelle more della stipula del relativo contratto;

7) di autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto.

⁶ In caso di eventuali controllanti ex art.80 comma 3 D.Lgs.50/2016 s.m.i., in questa colonna deve essere anche esplicitata la ragione sociale dell'impresa di riferimento; in caso di mancata indicazione si assume che il soggetto ricopra la carica indicata presso il dichiarante.

⁷ Allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed eventuale ulteriore documentazione.

⁸ In caso di eventuali controllanti ex art.80 comma 3 D.Lgs.50/2016 s.m.i., in questa colonna deve essere anche esplicitata la ragione sociale dell'impresa di riferimento; in caso di mancata indicazione si assume che il soggetto ricopra la carica indicata presso il dichiarante.

8) ex art. 47 D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modifiche dalla Legge del 21/06/2021 – Governance P.N.R.R. (barrare la casella che corrisponde al vero):

- di impiegare oltre 50 dipendenti e perciò allega copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ex art. 46 del D. Lgs. n. 198 del 2006, e di avere trasmesso lo stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- di impiegare tra 15 e 50 dipendenti e perciò di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dall'inizio dell'esecuzione della prestazione, la relazione ex Art. 47 co. 3 della Legge 108/2021;
- di impiegare meno di 15 dipendenti e perciò di non essere soggetti all'obbligo dell'Art. 47 D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modifiche dalla Legge del 21/06/2021 – Governance P.N.R.R.

e inoltre di obbligarsi (a pena di esclusione) ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:

- una quota almeno pari al 30% di occupazione giovanile (come da Capitolato Speciale di Appalto);
 - una quota almeno pari al 30% di occupazione femminile (come da Capitolato Speciale di Appalto);
- delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

9) *[obbligatorio a pena di esclusione tranne che per imprese individuali e liberi professionisti]:* ex D.Lgs. 231/2007, il Titolare Effettivo del dichiarante è il Sig. nato a ilC.F. *[indicare solo se diverso dal Legale Rappresentante indicato in premessa].*

L'IMPRESA
Firma digitale
